



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 203	Del 31/07/2020
Località: Integrazione Ordinanza n. 198. Divieti temporanei. Festival DROMOS.	Il Giorno 05 agosto 2020. Dalle ore 08:00 fino a cessate esigenze

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 55 del 21.12.2018, con il quale è stato assegnato al Dr. Luigi Mele la Direzione degli " Uffici in Staff del Sindaco"comprendente il Corpo di Polizia Locale;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992, sulla disciplina della circolazione stradale e ss.mm.ii., e le norme del Regolamento Attuativo approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12. 1992;

Visto l'art. 107, c. 5 , T.U.E.L. sull'ordinamento Enti locali adottato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la richiesta datata 15.07.2020, acquisita in atti di questo Comune al n. 42592 del 21.07.2020 presentata dal sig. C. S. in qualità di rappresentante legale dell'Associazione Culturale DROMOS, tendente ad ottenere l'emissione di apposita Ordinanza istitutrice il divieto di circolazione e sosta con zona rimozione, nell'intero tratto della Piazza Corrias in data 05 agosto 2020 dalle ore 08:00 fino a cessate esigenze, in occasione della manifestazione musicale inserita nel calendario del XXII Festival Dromos;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 24.07.2020;

Richiamata la propria Ordinanza n. 198 del 29.07.2020;

Valutata l'esigenza di garantire la sicurezza per il regolare svolgimento della manifestazione su indicata, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

Dato atto che i richiedenti sono titolari dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti l'ordinanza;

Valutato che la situazione in cui versa il responsabile/istruttore e il Dirigente responsabile del Settore, non configura potenziale situazione di conflitto di interessi;

ORDINA

per i motivi in premessa, in deroga alla vigente regolamentazione comunale,

ad integrazione dell'ordinanza n. 198 del 29.07.2020:

1. **l'istituzione del divieto di circolazione (ad eccezione dei residenti)** ai sensi degli artt. 5 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i., **nella Via Serneste nel tratto compreso dall'intersezione con la Via Garibaldi fino all'intersezione con la Via Parpaglia in data 05 agosto 2020, dalle ore 08:00 fino a cessate esigenze;**
2. È AUTORIZZATA LA VARIAZIONE DI PERCORSO DEL SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI (se necessaria);
3. La trasmissione della presente alla Questura di Oristano e, se necessario, all'Arst sede territoriale di Oristano.

Il presente atto viene rilasciato solo ai fini della disciplina temporanea della circolazione stradale, l'evento deve essere svolto sotto l'osservanza delle disposizioni previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia e delle seguenti prescrizioni:

1. L'organizzazione deve essere in possesso delle altre eventuali autorizzazioni necessarie (es.



COMUNE DI ORISTANO

autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, autorizzazione per lo svolgimento dell'evento, cc.);

2. Tutte le aree di deviazione al traffico veicolare, siano essere presidiate a cura dell'organizzazione dell'evento, con proprio personale munito di dispositivi di segnalazione al traffico, a cui spetta anche il compito di posizionare le transenne per chiusura e riapertura delle strade interessate, adottando ogni opportuna ed idonea cautela volta alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;

3. Il traffico sia deviato nelle strade non interessate dalla manifestazione;

4. Per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione, gli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine possano disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;

5. Il contenuto della Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Segreteria del Dipartimento, Ufficio Ordine Pubblico, n. 11001/1/110(10) del 18.02.2018, costituisce allegato parte integrante del presente provvedimento;

6. SI AUTORIZZI IL TRANSITO DEI VEICOLI DI SOCCORSO E POLIZIA (nei casi di necessità);

7. che l'apposizione della segnaletica preventiva e la chiusura delle strade indicate dovrà essere attuata dall'organizzatore con utilizzo della segnaletica messa a disposizione dal Settore LL.PP.; lo stesso organizzatore dovrà, tramite proprio personale, costantemente vigilare affinché le chiusure siano operative fino al termine degli eventi.

AVVERTE

che la presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna o, entro 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e tempi previsti dal D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e, in relazione al disposto dell'art.37, c 3, D. Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza alla Questura di Oristano ed all'Arst, gestore del Servizio Trasporti Pubblici Locali.

DEMANDA

Alla Polizia Locale, alle altre Forze di Polizia e al Settore LL.PP. la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

L'istruttore: Lentis Nicola

Dalla Residenza Municipale, lì 31/07/2020

**Sottoscritta dal Dirigente
MELE LUIGI
con firma digitale**